



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO**

in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio ha pronunciato all'udienza del 12/12/2019, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1275/2018 RGL, promossa da:

, c.f.
SILVIA INGEGNERI e MARTA LAVANNA

, rappresentato e difeso dagli avv.ti

PARTE RICORRENTE

contro:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587,
rappresentato e difeso dall'avv. TOMMASO PARISI

PARTE CONVENUTA

Oggetto: Naspi

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte ricorrente: come da ricorso

Per parte convenuta: come da memoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- Il signor ha instaurato il presente giudizio allegando di: aver lavorato alle dipendenze di s.r.l. dal 15 ottobre 2013 al 16 marzo 2017; essere stato licenziato in data 16 marzo 2017 per inidoneità alla mansione mentre lo stesso stava fruendo di un periodo di mutua con durata dal 28 febbraio 2017 al 27 maggio 2017, poi protrattasi sino al 26 agosto 2017; aver presentato domanda di accesso alla Naspi in data 5 aprile 2017; aver ricevuto in data 1 agosto 2017 comunicazione dell'INPS di diniego della prestazione in ragione dell'asserito mancato riacquisito della capacità lavorativa; aver presentato ricorso amministrativo avverso detto provvedimento; aver visto rigettato il proprio ricorso.



Ritenendo illegittimo il rifiuto opposto dall'INPS, il ricorrente ha instaurato il presente giudizio chiedendo che venisse accertato il proprio diritto a godere nella Naspi con decorrenza dal 27 agosto 2017;

- L'INPS si è tempestivamente costituito in giudizio difendendo la legittimità del suo operato ritenendo che lo stato di malattia in cui il ricorrente versava al momento della presentazione della domanda amministrativa lo rendesse privo di capacità lavorativa con conseguente difetto di uno degli elementi costitutivi del diritto a percepire la Naspi; secondo la tesi dell'istituto, infatti, il lavoratore in malattia non può dirsi "immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa" e, dunque, non potrebbe essere considerato in stato di disoccupazione;
- All'udienza del 5 marzo 2019 il ricorrente ha dato atto di aver trovato un'occupazione lavorativa in data 19 novembre 2018;
- La causa è stata discussa all'udienza del 12 dicembre 2019 e decisa come da dispositivo riportato in calce. Il giudice ha fissato il termine per il deposito della motivazione in sessanta giorni in ragione del carico dell'ufficio.

Considerato che:

1. Il D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 ha introdotto la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, cd. NASpI, con il dichiarato scopo di *"fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione"* (art. 1 d.lgs. 22/2015).

L'art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, nel circoscrivere la platea dei beneficiari del nuovo istituto, stabilisce che *"la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:*

- a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;*
- b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;*
- c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione".*

2. Secondo la tesi dell'INPS, dal momento che il richiamato art. 1, comma 2, lettera c), D. Lgs. 181/2000, come modificato dal D. Lgs. 297/2002, definisce lo stato disoccupazione come *"la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti"* il ricorrente non potrebbe essere considerato in stato di disoccupazione posto che lo stato di malattia è incompatibile con l'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa.

3. La tesi dell'INPS non può essere accolta.

In primo luogo occorre notare che la su richiamata disposizione è stata abrogata dall'articolo 34, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

La definizione di stato di disoccupazione, attualmente, si rinviene nell'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 ai sensi del quale: *"Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del*



lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego". È, poi, lo stesso secondo comma a chiarire che "I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo".

Ciò chiarito non appare sostenibile la lettura data dall'INPS posto che appare inutilmente rigida e penalizzante per i lavoratori e non trova neanche un sicuro appiglio normativo.

Si noti, infatti, che se è vero che il lavoratore durante il periodo di mutua è impossibilitato a rendere la prestazione lavorativa, allo stesso tempo è definito il momento in cui lo stesso potrà rientrare in servizio; il certificato medico necessario per godere della mutua, infatti, porta in sé anche la prognosi della malattia e fissa la data in cui il soggetto potrà tornare a lavorare.

L'INPS, dunque, può con certezza sapere da quale data erogare la prestazione richiesta. Infatti, ciò è incompatibile – come correttamente sostenuto dalla difesa di parte ricorrente – è l'erogazione simultanea della NASPI e dell'indennità di malattia, ma non l'accertamento della sussistenza dei requisiti per godere della Naspi durante lo stato di malattia del lavoratore.

D'altra parte l'art. 6, comma 1, D. Lgs. 22/2015 stabilisce che la domanda di NASPI deve essere presentata *"all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro"*. La legge, dunque, ancora il *dies a quo* alla cessazione del rapporto lavorativo, senza considerare in alcun modo lo stato di malattia, rendendo così chiaro che lo stesso non è incompatibile con la presentazione della domanda.

A diverse conclusioni non si giunge neanche alla luce della circolare n. 94 del 12 maggio 2015 la quale al punto 2.6 lett. c. stabilisce che il termine di decadenza inizia a decorrere dalla *"data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato"*.

È evidente, infatti, che detta norma risponde ad esigenze di *favor* del lavoratore che, in caso di malattia, potrebbe trovarsi nell'impossibilità di fatto di presentare la domanda e che finirebbe così per perdere il beneficio riconosciuto dalla legge posto che *"la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto"* (art. 2966 c.c.).

Si noti, inoltre, che una circolare è atto interno dell'istituto e come tale non può incidere sugli elementi costitutivi del diritto stabilito da una norma di rango primario quale è un decreto legislativo.

4. Alla luce di quanto detto, deve essere accertato il diritto del signor _____ a percepire la Naspi per il periodo dal 27.8.2017 (data in cui è cessato lo stato di malattia) al 19.11.2018 (data in cui il ricorrente ha reperito una nuova occupazione).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione 5.200 – 26.000, valori medi, omessa la fase istruttoria che non si è tenuta, in € 3.550 oltre rimborso spese forfetarie del 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:



- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la NASPI con decorrenza dal 27.8.2017 e sino al 19.11.2018 e per l'effetto
- condanna parte convenuta al pagamento della NASPI nella misura di legge per il periodo dal 27.8.2017 al 19.11.2018, oltre interessi e rivalutazione come per legge
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.550, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrenze, con distrazione in favore del procuratore antistatari.

Motivazione entro 60 giorni.

Così deciso in Ivrea, il 12/12/2019

Il Giudice
dott.ssa Magda D'Amelio

Motivazione depositata telematicamente in data 9 febbraio 2020

